



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G49

Roma, 11 gennaio 2012

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

- OGGETTO:** 1) Nota operativa INPDAP n. 41 del 30 novembre: "Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell'articolo 1 commi 23 e 24, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 14/09/2011, n. 148; ulteriori istruzioni operative."
- 2) Decreto legge del 6 Dicembre 2011, n. 201 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Con circolare n. 333/H/G49 del 21/11/2011 sono state fornite le prime istruzioni operative per una corretta applicazione degli istituti aventi riflessi sui trattamenti previdenziali previsti dall'articolo 1 commi 22 e 23 della citata legge 148/2011. Le informazioni sono state



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

fornite a seguito dell'emanazione della circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011 che ha disciplinato, al fine di una uniforme applicazione, le tematiche in ordine alle modalità di corresponsione del trattamento di fine servizio per tutti i dipendenti pubblici e, quindi, anche per il personale della Polizia di Stato.

Con nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011 l'Istituto Previdenziale, a seguito dei numerosi quesiti posti sulla materia dei nuovi termini di pagamento dell'indennità di buonuscita, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori precisazioni per la cui lettura integrale si rimanda in allegato alla presente circolare.

In particolare l'INPDAP pone l'attenzione, sulla necessità che le Amministrazioni in sede di predisposizione della documentazione pensionistica e previdenziale, indichino, per le cessazioni dal servizio determinatesi in data successiva al **12/08/2011** con precisione, **la causa di cessazione**.

Quanto sopra viene richiesto nella considerazione che le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 22 e 23 della citata legge 148/2011, che prevedono nuovi termini di pagamento della buonuscita, si applicano, esclusivamente, nei confronti dei dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere in data successiva al 12 agosto 2011.

A scopi chiarificatori si riporta un esempio, opportunamente adattato al personale della Polizia di Stato:

Un dipendente della Polizia di Stato che al 12 agosto 2011 ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità (57 anni di età e 35 anni di servizio) e che cessa successivamente per limiti di età il termine per la liquidazione non sarà di 6 mesi ma quello previgente di 105 giorni.

Nel Supplemento ordinario n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300, è stato pubblicato il Decreto Legge del 6 Dicembre 2011, n. 201 recante: " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, all'articolo 24 tra l'altro, sono previsti, a decorrere dall'1/1/2012, nuovi requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico nelle nuove tipologie individuate dai commi 6 e 7 per la "**pensione di vecchiaia**" e 10 per la "**pensione anticipata**".

Per gli aspetti che interessano il personale della Polizia di Stato, si ritiene opportuno rappresentare che, al comma 18 dell'articolo 24 si dispone: "*Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti....."

Per completezza di informazione si evidenzia la disposizione contenuta al comma 3 che riconosce la certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa.

Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso. Inoltre, lo stesso comma, prevede altresì, che le nuove tipologie di pensione (*vecchiaia e anticipata*) previste a decorrere dal 1° gennaio 2012, non trovano applicazione, tra l'altro, al personale interessato al processo di armonizzazione di cui al citato comma 18.

Per gli aspetti di immediata applicazione, pur in assenza di istruzioni da parte dell'Ente previdenziale, si reputa opportuno citare, altresì, gli ulteriori istituti che interessano il personale della Polizia di Stato ed in particolare:

1. Il comma 2 introduce, per le anzianità maturate dall' 1/1/2012 il calcolo secondo il sistema contributivo con il criterio del pro-rata. Pertanto tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011;
2. Di rilevante importanza sono le disposizioni contenute al comma 12 dell'articolo 24 del citato D.L. 201/2011 –legge 214/2011- che ha previsto “ *A tutti i requisiti **anagrafici** previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito **contributivo** di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;*

Al riguardo, è stato modificato, tra l'altro, il comma 12 quater dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 –legge 122/2010-, laddove erano previsti anche gli adeguamenti, dei requisiti solo anagrafici individuati da norme speciali, tra l'altro, per il Comparto Sicurezza e Difesa. La modifica, sopprimendo la parola “anagrafici”, estende l'adeguamento all' incremento della speranza di vita dei requisiti sia anagrafici che contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. Pertanto, per effetto della modifica apportata al comma 12 quater dell'art. 12 del citato D.L. 78/2010, dal **01/01/2013** i requisiti contributivi vigenti, subiranno l'incremento di 3 mesi con cadenza triennale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

3. Al comma 13 è previsto che l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2019 avranno cadenza biennale.
4. Il comma 19 stabilisce che per l'istituto della totalizzazione decade il vincolo dei tre anni di anzianità contributiva per il riconoscimento della possibilità di totalizzare i servizi prestati presso casse diverse.
5. Il comma 25 prevede il blocco delle rivalutazioni annuali per importi di pensione superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Si fa riserva di fornire comunicazioni non appena l'Ente Previdenziale fornirà ulteriori indicazioni in ordine alle recenti novità introdotte in materia pensionistica.

Tenuto conto della rilevanza degli istituti trattati che incidono sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale amministrato si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pericoli